

## RELAZIONE: ASSISTENZA NON GIA' PREVIDENZA

- 1) La Cassa è assimilata erroneamente ad un ente previdenziale quando invece la propria natura è, come recita la ragione sociale, **assistenziale**. Nata nel 1968 con lo scopo di assistere i professionisti ippici durante e al termine della propria attività. L'esigenza trae origine dalla **pericolosità della professione** svolta (incidenti) oltre alla **precoce usura fisica** già riconosciuta agli sportivi (52 anni), con esclusione degli ippici, oltre al fatto che il particolare settore dell'ippica risulta **privo di ogni forma mirata di assistenza e previdenza sociale**. Il Mipaaf convenne nella risposta depositata presso la Commissione XIII (Agricoltura) e pubblicata il 04/11/2013, rif. 5-01451, affermando: "la Cassa ha come scopo quello di assistere i professionisti ippici durante e al termine della propria attività". Il Collegio dei Sindaci di ex UNIRE, presieduto dal Dott. V. Ambrosio in rappresentanza del MEF-UCB e partecipato dal Dott. Q. Lorelli quale Delegato della Corte dei Conti, trattò nei verbali il capitolo di Bilancio "interventi diversi", quindi la voce "assistenza, anche sanitaria, al settore ippico" senza nulla eccepire sulla legittimità della contribuzione alla Cassa.
- 2) Unire, ente pubblico non economico, prevedeva, tra le attività istituzionali, iniziative previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori dell'ippica, dei fantini, guidatori, allenatori ed artieri, ancorché sancite dal Legislatore con Art. 12, comma 2 lettera c del DPR n. 169 08/04/1998 – art. 2, comma 2 del D.L. n. 449 29/10/1999.
- 3) Il parere del Ministero del Lavoro del 03/07/1997, fatto suo dal Consiglio di Stato, esplicò che "il finanziamento erogato dall'UNIRE alla suddetta Cassa non si pone in contrasto con le disposizioni legislative vigenti in materia di contribuzione previdenziale".
- 4) Il Consiglio di Stato, rifacendosi allo Statuto Unire (art. 2 lett. s), ribadì che: "l'intervento dell'UNIRE di integrazione del trattamento previdenziale ed assistenziale in favore delle citate categorie di lavoratori, è stato in relazione all'acquisito parere del ministero del Lavoro, ritenuto legittimo anche rispetto alla sopravvenuta normativa del settore" (19/11/1997).
- 5) L'Ufficio Legale dell'UNIRE in data 26/11/2010 si pronunciò affermando che: "nessun dubbio sulla legalità della spesa a favore della previdenza per i lavoratori dell'ippica di cui l'UNIRE è stato ente esponenziale".
- 6) Il Mipaaf, in data 11/09/2014 prot. 67689, attestò: "con riferimento alla richiesta di prendere visione delle relazioni" del Collegio dei Sindaci e/o rilievi dei Revisori attinenti a tematiche relative alla Cassa e/o richiami circa la contribuzione destinata per Legge si comunica che, dall'esame dei verbali del Collegio Sindacale dell'ASSI/ex UNIRE degli anni 2008, 2009, 2010, 2011, non risulta che le tematiche in argomento abbiano formato oggetto di trattazione".  
I verbali successivi del Collegio dei Sindaci, visionati il 05/11/2015, non riportano alcun richiamo e/o rilievo avente come oggetto il sostegno alla Cassa (ultimo verbale visionato n. 29 del 22/01/2013).
- 7) Il ripetuto richiamo avanzato dal Mipaaf alla previdenza complementare non è attinente, visto il contenuto di cui al punto 1; cioè **l'assenza di una previdenza primaria** mirata; il contesto normativo previdenziale già in vigore dal 08/08/1995 con la Legge 335 è stato sicuramente considerato dal Consiglio di Stato (1997), prima di esprimere il parere che nulla eccepisce circa la titolarità giuridica.
- 8) Il Tribunale di Roma in data 14/04/2017 ebbe ad esprimersi in merito: "generiche e non provate appaiono le contestazioni sollevate dalla parte convenuta che prospetta una possibile illegittimità della spesa a favore dell'assistenza e della previdenza per i lavoratori dell'ippica in ragione del mutato contesto normativo"; Legge n. 335/1995; Legge n. 243/2004; D.Lgs n. 252/2005 (Sentenza Tribunale di Roma 7663/2017).